



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al Responsabile del Servizio finanziario

E p.c.

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di Cevo (BS)

Oggetto: Comune di Cevo (BS) - art. 16 comma 26 del D.L. 13/08/2011, n. 138 conv. nella L. n. 148/2011 - spese di rappresentanza anno 2020 - archiviazione con rilievo.

In riferimento al controllo in oggetto, preso atto della Vostra risposta istruttoria prot. Cdc n. 0026900 del 28/10/2021, nel comunicare la disposta chiusura del procedimento, si invita l'Ente ad una stretta osservanza dei principi che regolano la materia.

Si rammenta all'Ente che, come chiarito dalla deliberazione n. 374/2019/VSG di questa Sezione, Sezione, "... la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'*inerenza*, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'*ufficialità*, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni



CORTE DEI CONTI

manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento”.

Inoltre, come evidenziato nella deliberazione n. 286/2014/VSG, “(t)ali spese sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'ente che le dispone (Corte dei conti - Sez. Giurisdizionale Regione Veneto, 22.11.96 n. 456 e Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, 05.06.97 n. 326). Devono inoltre essere rigorosamente giustificate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa”.

Si rammenta altresì all'Ente, per il futuro, la necessità di esplicitare, nel prospetto di cui all'art. 16, comma 26, d.l. n. 138/2011, l'occasione in cui la spesa di rappresentanza è stata sostenuta.

La Sezione si riserva di verificare quanto sopra nell'esame dei prossimi rendiconti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il magistrato istruttore
Dott. Giuseppe Vella



CORTE DEI CONTI